

Deliberazione 17 giugno 2008 - ARG/elt 78/08

Disposizioni in materia di perequazione per gli anni 2005, 2006 e 2007 e differimento dei termini relativi alla verifica del vincolo V1 per l'anno 2007

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 17 giugno 2008

Visti:

- la legge 14 novembre 1995, n. 481 (di seguito: legge n. 481/95);
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 (di seguito: decreto legislativo n. 79/99);
- la legge 27 ottobre 2003, n. 290;
- la legge 23 agosto 2004, n. 239;
- la legge 3 agosto 2007, n. 125 di conversione del decreto legge 18 giugno 2007, n. 73, recante misure urgenti per l'attuazione di disposizioni comunitarie in materia di liberalizzazione dei mercati dell'energia;
- la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) 30 gennaio 2004, n. 5/04 (di seguito: deliberazione n. 5/04);
- il Testo integrato delle disposizioni dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas per l'erogazione dei servizi di trasmissione, distribuzione, misura e vendita dell'energia elettrica – Periodo di regolazione 2004-2007, approvato con deliberazione n. 5/04 (di seguito: Testo integrato 2004-2007), e in particolare la Parte III;
- la deliberazione dell'Autorità 20 giugno 2005, n. 115/05;
- la deliberazione dell'Autorità 28 settembre 2005, n. 202/05;
- la deliberazione dell'Autorità 21 dicembre 2005, n. 285/05;
- la deliberazione dell'Autorità 28 febbraio 2006, n. 43/06;
- la deliberazione dell'Autorità 14 luglio 2006, n. 145/06;
- la deliberazione dell'Autorità 12 dicembre 2006, n. 286/06;
- la deliberazione dell'Autorità 29 marzo 2007, n. 76/07;
- la deliberazione dell'Autorità 23 aprile 2007, n. 95/07 (di seguito: deliberazione n. 95/07);
- il Testo integrato delle disposizioni dell'Autorità per l'erogazione dei servizi di vendita dell'energia elettrica di maggior tutela e di salvaguardia ai clienti finali ai sensi del decreto legge 18 giugno 2007, n. 73, approvato con deliberazione dell'Autorità 27 giugno 2007, n. 156/07, come successivamente modificato e integrato (di seguito: TIV);
- la deliberazione dell'Autorità 27 giugno 2007, n. 159/07;

- la deliberazione dell’Autorità 6 luglio 2007, n. 168/07 (di seguito: deliberazione n. 168/07);
- la deliberazione dell’Autorità 16 luglio 2007, n. 177/07 (di seguito: deliberazione n. 177/07);
- la deliberazione dell’Autorità 21 dicembre 2007 n. 336/07;
- la deliberazione dell’Autorità 21 febbraio 2008, ARG/elt 18/08;
- la deliberazione dell’Autorità 21 maggio 2008, ARG/elt 65/08 (di seguito: deliberazione ARG/elt 65/08);
- la determina del Direttore della Direzione Tariffe dell’Autorità 4 febbraio 2008, n. 1/08 (di seguito: determina n. 1/08);
- la nota di Terna S.p.A. (di seguito: Terna) del 21 giugno 2007 prot. Autorità n. 015339 del 25 giugno 2007 (nota 21 giugno 2007);
- la nota delle Direzioni Mercati e Tariffe a Terna del 21 maggio 2008, prot. Autorità 14844;
- la nota di Enel Distribuzione S.p.A. del 14 maggio 2008, prot. 0225151, ricevuta dall’Autorità in data 20 maggio 2008, prot. Autorità 14540;
- la nota di Terna del 30 maggio 2008, prot. TE/P2008008894, ricevuta dall’Autorità in data 4 giugno 2008, prot. Autorità 16197;
- la nota dell’Acquirente Unico S.p.A. del 16 giugno 2008, ricevuta dall’Autorità in data 16 giugno 2008, prot. Autorità 017554 (nota 16 giugno 2008);
- la nota di Terna del 16 giugno 2008, ricevuta dall’Autorità in data 17 giugno 2008, prot. Autorità 17684.

Considerato che:

- la Parte III, Titolo 1, Sezione 1, del Testo integrato 2004-2007 disciplina i meccanismi di perequazione generale relativi al periodo di regolazione 2004-2007;
- in conseguenza dei gravi ritardi circa la definizione delle partite rilevanti per la perequazione generale degli anni 2004, 2005 e 2006, con deliberazione n. 95/07 l’Autorità ha, tra l’altro:
 - i) attivato procedure straordinarie per la determinazione a titolo definitivo delle partite di cui al comma 29.2 del Testo integrato 2004-2007, relativamente agli anni 2004 e 2005;
 - ii) attivato procedure straordinarie per la chiusura delle partite relative ai meccanismi di perequazione generale per i medesimi anni 2004 e 2005;
 - iii) introdotto indennizzi amministrativi a carico delle imprese distributrici che si fossero rese responsabili di ritardi ulteriori nella definizione della perequazione generale;
- in seguito alla nota 21 giugno 2007 di Terna, con deliberazione n. 168/07 l’Autorità ha sospeso i termini relativi alle perequazione generale per gli anni 2005 e 2006 e con la successiva deliberazione n. 177/07 ha avviato un’istruttoria conoscitiva circa anomalie riscontrate nella determinazione delle partite di energia elettrica prelevata dalla rete di trasmissione nazionale nell’anno 2007, estendendo l’attività istruttoria agli anni antecedenti, inclusi il 2005 e il 2006;
- le attività condotte da Terna e dalle imprese distributrici in relazione alla soluzione delle anomalie di cui al precedente punto ha dato luogo ad attività di conguaglio, con riflessi anche in relazione alle grandezze rilevanti per la perequazione generale;

- con deliberazione ARG/elt 65/08 l'Autorità ha stabilito che le quantità di energia immessa e prelevata per l'anno 2005 oggetto delle fatturazioni dei corrispettivi per il servizio di dispacciamento già emesse alla data di entrata in vigore del medesimo provvedimento non potessero essere oggetto di ulteriori fatturazioni;
- con nota 16 giugno 2008 l'Acquirente Unico ha comunicato all'Autorità di aver completato le attività di definizione delle partite di conguaglio di cui al comma 29.2 del Testo integrato 2004-2007, relativamente all'anno 2005;
- sono in corso da parte di Terna le attività di conguaglio relativamente all'anno 2006 ed è prevedibile che entro il prossimo mese di luglio possano essere definiti i conseguenti conguagli di cui comma 29.2 del Testo integrato 2004-2007 anche da parte dell'Acquirente Unico;
- le attività di conguaglio relative all'anno 2007 necessarie per la definizione della perequazione generale del medesimo anno, per effetto dei ritardi accumulati relativamente agli anni precedenti, non potranno essere completate in tempi utili al rispetto delle scadenze previste dall'articolo 42 del Testo integrato 2004-2007;
- le attività in corso connesse alla chiusura delle partite di perequazione generale relative agli anni 2005 e 2006, si sovrappongono temporalmente con le scadenze previste per la verifica del vincolo V1 per l'anno 2007;
- con deliberazione n. 95/07 l'Autorità ha previsto che le modalità applicative della perequazione generale, nel caso delle cooperative di produzione e distribuzione di energia elettrica (di seguito: cooperative), fossero definite con determina del Direttore della Direzione tariffe;
- la determina di cui al precedente alinea è stata adottata il 4 febbraio 2008 e nel corrente mese di giugno la Cassa sta completando le elaborazioni conseguenti, relativamente all'anno 2004;
- il completamento delle attività di perequazione in relazione alle cooperative può avere riflessi, sia pur marginali, anche sulla valorizzazione dell'ammontare di perequazione di tutti gli altri esercenti, relativamente ai meccanismi di cui agli articoli 45 e 46 del Testo integrato 2004-2007.

Ritenuto opportuno:

- disporre l'immediato riavvio delle procedure di definizione degli ammontari di perequazione relativamente all'anno 2005;
- prevedere che gli ammontari che verranno liquidati in esito al riavvio delle procedure di perequazione disposto dal presente provvedimento abbiano valore definitivo e che eventuali esigenze di rettifica successive comportino l'applicazione automatica di un'indennità amministrativa calcolata secondo quanto previsto dall'articolo 9, comma 5, della deliberazione n. 95/07, a carico del soggetto responsabile della medesima
- prevedere che, con riferimento all'anno 2006, in vista della prossima definizione dei conguagli definitivi da parte di Terna e Acquirente unico, gli esercenti possano richiedere alla Cassa conguaglio per il settore elettrico (di seguito: Cassa) l'erogazione in acconto, salvo conguaglio, degli ammontari di perequazione relativi a detto anno sulla base dei dati già comunicati alla Cassa;
- differire i termini relativi alle verifiche del vincolo V1 per l'anno 2007 e sospendere i termini relativi alla perequazione generale per il medesimo anno;
- prevedere tempistiche più flessibili per il completamento delle attività relative alla perequazione delle cooperative a valle delle quali la Cassa provvederà, ove

necessario, alle conseguenti attività di assestamento degli ammontari di perequazione di cui agli articoli 45 e 46 del Testo integrato 2004-2007 per gli altri esercenti

DELIBERA

Articolo 1

Disposizioni urgenti in materia di perequazione generale per l'anno 2005

- 1.1 Ai fini della perequazione generale per l'anno 2005, si applicano le disposizioni dell'articolo 42 del Testo integrato 2004-2007, per quanto compatibili con i commi successivi del presente articolo.
- 1.2 Entro 30 (trenta) giorni dalla data di pubblicazione del presente provvedimento, con riferimento all'anno 2005, gli esercenti comunicano alla Cassa eventuali rettifiche e integrazioni ai dati precedentemente comunicati ai sensi del comma 42.6 del Testo integrato 2004-2007, ovvero confermano la correttezza dei medesimi. In mancanza di comunicazioni da parte dell'esercente, decorsi i 30 giorni previsti, si intendono confermati gli ultimi dati inviati alla Cassa.
- 1.3 Entro 10 (dieci) giorni lavorativi dalla comunicazione di cui al precedente comma 2, ovvero decorso inutilmente il termine di 30 giorni di cui al medesimo comma, con riferimento a ciascun esercente e a ciascun meccanismo di perequazione, la Cassa procede a determinare e a comunicare l'ammontare di perequazione definitivo.
- 1.4 Ciascun esercente, in relazione ai singoli meccanismi di perequazione, entro 30 (trenta) giorni dalla comunicazione degli ammontari di perequazione effettuata ai sensi del precedente comma 3, provvede a versare alla Cassa quanto dovuto.
- 1.5 La Cassa, in relazione ai singoli meccanismi di perequazione, salvo quanto disposto al successivo comma 6, decorsi 30 (trenta) giorni dalla comunicazione degli ammontari di perequazione effettuata ai sensi del precedente comma 3, eroga a ciascun esercente quanto dovuto, salvo quanto disposto al comma 42.10, secondo periodo del Testo integrato 2004-2007.
- 1.6 In deroga a quanto disposto dal precedente comma 5, gli esercenti possono richiedere alla Cassa l'anticipata erogazione di quanto spettante, formulando una specifica richiesta scritta nella quale venga riscontrata la correttezza degli ammontari comunicati dalla Cassa ai sensi del precedente comma 3.

Articolo 2

Ulteriori rettifiche rilevanti ai fini della perequazione generale per l'anno 2005

- 2.1 I dati comunicati da Terna, dal Gestore dei servizi elettrici e dall'Acquirente unico alla data di pubblicazione della presente deliberazione, rilevanti ai fini della perequazione generale 2005, ai fini della determinazione degli ammontari di perequazione sono trattati quali dati definitivi.
- 2.2 I dati comunicati e validati dagli esercenti secondo quanto previsto dal precedente articolo 1, comma 2, ai fini della determinazione degli ammontari di perequazione sono trattati dalla Cassa quali dati definitivi.

- 2.3 Al soggetto responsabile di ulteriori rettifiche relativamente a grandezze rilevanti per la determinazione degli ammontari di perequazione e trattate quali definitive ai sensi dei precedenti commi 1 e 2, è applicata da parte della Cassa una indennità amministrativa pari all'1% del valore economico della rettifica, con un minimo pari all'importo di cui alla tabella 1 della deliberazione n. 95/07.
- 2.4 In relazione alle eventuali rettifiche di cui al precedente comma 3, la Cassa entro 30 giorni provvede ad applicare l'indennità prevista ed a quantificare gli effetti economici derivanti dalla rettifica. Tale quantificazione è comunicata all'Autorità per le determinazioni di competenza.
- 2.5 Le rettifiche di cui al comma 3 costituiscono violazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo e sono presupposto per l'avvio di un procedimento ai sensi dell'articolo 2, comma 20, lettera c), della legge n. 481/95. A tal fine l'Autorità tiene conto delle ricadute della rettifica nei confronti dei terzi.

Articolo 3

Ammontari provvisori di perequazione generale per l'anno 2006

- 3.1 Entro 30 (trenta) giorni dalla data di pubblicazione del presente provvedimento, con riferimento all'anno 2006, sulla base dei dati già comunicati ai sensi del comma 42.6 del Testo integrato 2004-2007, con riferimento a ciascun esercente e a ciascun meccanismo di perequazione, la Cassa determina e comunica, il relativo ammontare di perequazione provvisorio. La Cassa può procedere ad effettuare dette comunicazioni separatamente, anche per i diversi meccanismi di perequazione.
- 3.2 Ciascun esercente, sulla base di quanto comunicato ai sensi dal precedente comma 1, può richiedere alla Cassa l'erogazione in acconto, salvo conguaglio, di un importo non superiore all'80% dell'ammontare di perequazione provvisorio. La richiesta può essere effettuata anche limitatamente ad un solo meccanismo di perequazione.
- 3.3 La Cassa provvede alla liquidazione dell'acconto entro 10 (dieci) giorni dalla richiesta di cui al precedente comma 2, nei limiti della disponibilità del relativo conto di gestione.
- 3.4 Nel caso di erogazione parziale dell'ammontare di acconto per carenza di disponibilità del conto di gestione, non si applicano le disposizioni di cui al comma 42.11 del Testo integrato 2004-2007.

Articolo 4

Ammontari definitivi di perequazione generale per l'anno 2006

- 4.1 Ai fini della determinazione degli ammontari definitivi di perequazione per l'anno 2006, entro il termine massimo di 60 giorni dall'entrata in vigore della presente deliberazione, Terna, il Gestore dei servizi elettrici e l'Acquirente Unico, in relazione alle attività di competenza, provvedono ad effettuare le operazioni di conguaglio connesse e funzionali all'adempimento di quanto previsto dal comma 29.2 del Testo integrato 2004-2007.

- 4.2 Entro 30 giorni dal termine di cui al precedente comma 1, con riferimento all'anno 2006, gli esercenti comunicano alla Cassa eventuali rettifiche e integrazioni ai dati precedentemente comunicati ai sensi del comma 42.6 del Testo integrato 2004-2006, ovvero confermano la correttezza dei medesimi.
- 4.3 Entro 10 (dieci) giorni lavorativi dalla comunicazione di cui al precedente comma 2, ovvero decorso inutilmente il termine di 30 giorni di cui al medesimo comma, con riferimento a ciascun esercente e a ciascun meccanismo di perequazione, la Cassa procede a determinare e a comunicare l'ammontare di perequazione definitivo.
- 4.4 Ciascun esercente, in relazione ai singoli meccanismi di perequazione, entro 30 (trenta) giorni dalla comunicazione degli ammontari di perequazione effettuata ai sensi del precedente comma 3, provvede a versare la Cassa quanto dovuto.
- 4.5 La Cassa, in relazione ai singoli meccanismi di perequazione, decorsi 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione degli ammontari di perequazione effettuata ai sensi del precedente comma 3, eroga a ciascun esercente quanto dovuto, tenendo conto delle somme eventualmente già erogate a titolo di acconto ai sensi del precedente articolo 3, salvo quanto disposto al comma 42.10, secondo periodo, del Testo integrato 2004-2007.
- 4.6 Nel caso in cui la liquidazione totale delle somme dovute non possa essere completata entro 90 giorni dal termine di cui al precedente comma 5, la Cassa riconosce all'esercente, sulle somme ancora dovute, un interesse pari a quello fissato dal comma 42.11 del Testo integrato 2004-2007, calcolato a decorrere dal termine di cui al comma 2 del presente articolo.
- 4.7 Decorso il termine di cui al precedente comma 2, le disposizioni di cui all'articolo 2, commi 3, 4 e 5, si applicano anche con riferimento all'anno 2006.

Articolo 5

Differimento dei termini in materia di vincolo V1 e sospensione dei termini in materia di perequazione generale per l'anno 2007

- 5.1 I termini in materia di verifiche del rispetto del vincolo V1, di cui all'articolo 9 del Testo integrato 2004-2007, per l'anno 2007, sono differiti di 75 giorni.
- 5.2 I termini relativi alla perequazione generale, di cui all'articolo 42 del Testo integrato 2004-2007 e alla perequazione e conguagli annuali di cui alla Sezione 3 del TIV, con riferimento all'anno 2007, sono sospesi fino a successivo provvedimento dell'Autorità.

Articolo 6

Disposizioni relative alla perequazione delle cooperative

- 6.1 Le disposizioni di cui al presente provvedimento non si applicano in relazione alla perequazione delle cooperative di produzione e distribuzione di energia elettrica di cui all'articolo 4, comma 8, della legge n. 1643/62 che svolgono il servizio di distribuzione ai sensi di quanto disposto dall'articolo 9, comma 1, del decreto legislativo n. 79/99.

- 6.2 Ai fini della perequazione generale delle cooperative di cui al comma 1 relativa agli anni 2005 e 2006, la Cassa da attuazione alla determina n. 1/08, con l'obiettivo di completare almeno le attività di quantificazione degli ammontari di perequazione entro il 31 dicembre 2008.
- 6.3 Con successivo provvedimento l'Autorità disciplina le eventuali esigenze di assestamento delle partite economiche afferenti la perequazione generale conseguenti alle attività di cui al comma 2 del presente articolo.

Articolo 7
Disposizioni finali

- 7.1 Il presente provvedimento è pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e sul sito internet dell'Autorità (www.autorita.energia.it) ed entra in vigore dalla data di prima pubblicazione.
- 7.2 Il presente provvedimento è trasmesso alla Cassa conguaglio per il settore elettrico.

17 giugno 2008

Il Presidente: Alessandro Ortis